

DISCIPLINARE DI GARA

(Art. 87, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. CUI L02268260904202300003 - CUP - H81E12000130005.	
STAZIONE APPALTANTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI STUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	
Indirizzo sede legale	Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100, Sassari
Codice AUSA	0000198186
Sito ufficiale	http://www.aoussassari.it/ http://www.aoussassari.it/bandi/
Posta certificata	servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
Direttore della Struttura	Ing. Alberto Giordano
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Enrico Mascia
Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento	Ing. Alberto Giordano
Determinazione a contrarre	n. 172 del 02/02/2024
Sistema di gara	Procedura Aperta
Piattaforma certificata di negoziazione	SardegnaCat
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023
Termine richiesta chiarimenti	30/04/2024 ore 09:00
Termine presentazione offerte	16/05/2024 ore 09:00
Prima seduta telematica	16/05/2024 ore 09:30

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2 Dotazioni tecniche	4
1.3 Identificazione	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO	7
3.1 Durata	7
3.2 Importo	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 Requisiti di idoneità professionale	10
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale	10
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	10
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili	11
6.5 Altri requisiti di partecipazione ex art. 102 del Codice	11
7. AVVALIMENTO	11
8. SUBAPPALTO	12
9. GARANZIA PROVVISORIA	13
10. SOPRALLUOGO	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	15
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
14.1 Domanda di partecipazione	17
14.2 DGUE e dichiarazioni integrative	18
14.3. Documentazione in caso di avvalimento	20
14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	20
15. OFFERTA TECNICA	22
16. OFFERTA ECONOMICA	24
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	27
17.2 Metodo per il calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica (PTEC-i)	28
18. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL RIBASSO OFFERTO SUL PREZZO A BASE DI GARA	30
18.1 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta RELATIVA AL TEMPO DI ESECUZIONE	30
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
26. ACCESSO AGLI ATTI	34
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

PREMESSE

Con **Determinazione dipartimentale n. 172 del 02/02/2024**, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), finalizzata all'espletamento dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la **piattaforma telematica** accessibile all'indirizzo www.sardegnaecat.it.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto, in un unico lotto, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo articolo.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Sassari. Codice NUTS: ITG2D.

Il luogo di esecuzione dei lavori: Viale S. Pietro 43 Sassari – Palazzo Clemente – Piano sesto

CUI: L02268260904202300003

CUP: H81E12000130005

CPV: 45000000-7

Forma dell'appalto: a corpo

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è **l'Ing. Enrico Mascia**, Direttore della SS Tecnologie informatiche e reti

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, è **l'Ing. Alberto Giordano**, Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie.

Il progetto esecutivo dell'intervento oggetto di appalto è stato approvato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con Determinazione Dipartimentale n. 124/2024 del 24/01/2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura è svolta attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art 25 del Codice.

La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita dalla Regione Autonoma della Sardegna e denominata SardegnaCAT, accessibile al seguente sito: www.sardegnaecat.it

Il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo di SardegnaCAT comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di SardegnaCAT avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SardegnaCAT;
- utilizzo della piattaforma SardegnaCAT da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare a quanto previsto nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale".

In caso di mancato funzionamento della piattaforma SardegnaCAT o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://www.aousassari.it/bandi> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. SardegnaCAT garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SardegnaCAT sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014.
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico e della sua successiva identificazione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) secondo le modalità indicate dell'Allegato "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici interessati di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Costituiscono documenti di gara:

- 1) Progetto esecutivo, comprensivo di Capitolato Speciale d'Appalto e tutti i relativi allegati;
- 2) Provvedimento di autorizzazione a contrarre;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara e allegato;
- 5) Patto di integrità;
- 6) DGUE in formato elettronico e modelli integrativi:
 - Modello 1 - Domanda di partecipazione
 - Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE
 - Modello 3 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari
 - Modello 4 - Schema offerta economica
 - Modello 5 - Attestazione di avvenuto sopralluogo
 - Modello 6 – Dichiarazione OE ausiliario
 - Modello 7 – Schema contratto avvalimento
- 7) Condizioni generali di registrazione
- 8) Istruzioni di gara

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: <http://www.aousassari.it/bandi> e <https://www.sardegnaecat.it/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **esclusivamente**, attraverso la sezione “busta di qualifica” area “messaggi” della piattaforma telematica di SardegnaCAT, **entro e non oltre il giorno 30/04/2024, ore 09:00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aousassari.it/bandi> del profilo del committente, nella sezione relativa alla procedura di gara, e su www.sardegnaecat.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Messaggistica” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma SardegnaCat. Detta sezione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sulla piattaforma SardegnaCat sempre nella sezione “Messaggistica”

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui

agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa, richieste di chiarimenti ai concorrenti, avvengono a mezzo Piattaforma SardegnaCat.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia, così come descritto nel Capitolato Speciale e da svolgersi alle condizioni ivi indicate.

Nel rispetto dell'articolo 58 del Codice, considerato che l'importo delle opere è tale da favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la Stazione Appaltante ritiene che non sia necessaria la suddivisione dei lavori in lotti funzionali.

3.1 Durata

L'ultimazione delle opere appaltate deve avvenire entro il termine di giorni 130 solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.2 Importo

L'importo dell'appalto è il seguente:

a) LAVORI A CORPO (ESCLUSI ONERI SICUREZZA)	€ 973 461,33
b) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)	€ 18 650,15
c) TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 992 111,48
d) Importo manodopera (non soggetto a ribasso di gara)	€ 304 533,44
e) Importo soggetto a ribasso di gara (c - d)	€ 668 927,89

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, inoltre, individua i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di: € 304.833,44.

L'appalto è finanziato come segue:

- a) Fondi UNISS Intesa Interministeriale di Programma (€ 1.000.000,00)

b) Fondi FSC 2014/2020 (per € 300.000,00)

Categorie delle opere e classifiche per la qualificazione e condizioni per la partecipazione

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	Indicazioni ai fini della gara			
				Incidenza	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalibile
OG11	II	SI	€ 505.337,64	50,936%	prevalente	SI	NO
OG1	II	SI	€ 486.773,84	49,064%	scorporabile	SI	SI

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - WWW.ANTICORRUZIONE.IT secondo le istruzioni contenute.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al

fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella art. 3 del presente Disciplinare di gara).

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 del dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al

punto 6.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.2 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del Codice e s.m., con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.2, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ed in particolare:

- a) per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) sono posseduti, dal consorzio esecutore;
- b) i consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
- c) consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

6.5 Altri requisiti di partecipazione ex art. 102 del Codice

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 102 del Codice, è tenuto a garantire l'applicazione del seguente contratto collettivo nazionale e territoriale: Edilizia Industria oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine

speciale di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 26, allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato decreto e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 5, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, l'amministrazione assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, si dispone l'esclusione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del D.Lgs 36/2023.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo III, del Codice o laddove non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'amministrazione assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea e trasmettere la documentazione richiesta per l'avvalimento.

Lavori rientranti nella categoria OG11: tali lavorazioni non possono formare oggetto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto è consentito a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Considerato l'oggetto dei lavori dedotti in appalto, in ragione della complessità delle lavorazioni altamente specializzate e alla necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e visto l'art. 119, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite non superiore al 49,99% per la categoria prevalente. Si stabilisce inoltre, con riferimento all'art. 119, comma 17 del medesimo decreto, che le prestazioni oggetto di subappalto, sia della categoria prevalente che delle categorie scorporabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. .

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'Azienda Committente, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e quindi pari ad € 20.437,50.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Banco di Sardegna S.p.A.: codice IBAN IT 75 E 01015 17201 000070188747 - CAUSALE: Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta Rif. Appalto Det. n. 172 del 02/02/2024.

Per pagamenti provenienti dall'estero, Codice BIC: BPMOIT22

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nell'apposita sezione della busta amministrativa qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate.

Qualora venga prestare garanzia fideiussoria, la polizza deve essere c.d. nativa digitale. L'obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto di validità delle stesse.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, obbligatorio, dovrà essere effettuato presso le strutture e i presidi interessati dai lavori in oggetto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla competente Struttura, agli indirizzi progettazione.innovazione@aouss.it e roberto.manca@aouss.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo dell'operatore economico concorrente; recapiti telefonici, e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del ventesimo giorno antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte e, comunque, entro il 26/04/2024.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, purché lo stesso sia stato effettivamente svolto secondo le modalità e le tempistiche sopra riportate.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 29 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità specificate nel paragrafo 1 del presente disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il 16/05/2024 ore 09:00 a pena di esclusione.

La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCAT.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SardegnaCAT di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal fornitore in fase di registrazione. La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nell'ambito della RdO.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura **di soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni

loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma SardegnaCAT nell'ambito della RDO, nella sezione denominata "Busta di Qualifica", la seguente documentazione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione
- DGUE elettronico
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE
- **(eventuale)** Modello 3 – Dichiarazione costituzione RT GEIE Consorzi ordinari
- Garanzia provvisoria e documentazione a comprova della **eventuale** riduzione
- Attestazione di pagamento Contributo ANAC
- Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, dovuta per la sola domanda di partecipazione
- Attestazione di avvenuto sopralluogo
- Condizioni generali di registrazione
- **(eventuale)** Procura

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello redatto dalla Stazione Appaltante, da bollare ai sensi di legge.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo l'operatore economico potrà procedere acquistando il contrassegno di euro 16,00, inserendo il suo numero seriale in una attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, che contenga anche copia del contrassegno in formato pdf, da caricare nella piattaforma telematica SardegnaCAT. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

14.2 DGUE e dichiarazioni integrative

Il DGUE è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/UE. L'operatore economico dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La piattaforma di e-procurement SardegnaCAT rende disponibile, la funzionalità che permette agli Operatori Economici di utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico in fase di risposta ad una procedura di gara.

Tale funzionalità consente all'Operatore Economico di fornire direttamente sulla piattaforma di e-procurement tutte le informazioni richieste all'interno del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante e di inoltrarlo come parte integrante della documentazione amministrativa richiesta per la procedura di gara. Agli Operatori Economici che partecipano ad una procedura in forma raggruppata, aggregata o consorziata, la funzionalità permette di coinvolgere direttamente gli altri soggetti interessati in modo che possano presentare il loro DGUE elettronico direttamente a portale in autonomia. I predetti soggetti dovranno, quindi, risultare registrati e abilitati all'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT per poter operare.

Si invita a fare riferimento al manuale "DGUE_Operatore Economico" che può essere scaricato all'indirizzo

https://regioneautonomasardegna-my.sharepoint.com/:f/g/personal/crc_supportotecnico_regioneautonomasardegna_onmicrosoft_com/EuAtGyhCKG5JqKwdvcb2gwQBB0X6NfcYy_Rt3Y1q18obEQ?e=iuvODZ

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" il quale precisa che, in relazione alle Specifiche Tecniche per la definizione del DGUE, i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice (**RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE**) **per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate,** compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, co. 2, lett. d)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti,** compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di **avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre

che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui al Modello 2**, con le quali il concorrente dichiara, tra l'altro, che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Nelle dichiarazioni integrative del DGUE, il concorrente rende tutte le altre dichiarazioni ivi indicate.
- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.Lgs.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. Documentazione in caso di avalimento

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazioni integrative al DGUE – Modello 2 a firma dell'ausiliaria
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) copia del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) nel FVOE inserisce tutta la documentazione necessaria attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98 e 103 del codice in capo all'ausiliaria.

14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;

- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, utilizzando il Modello 3 ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. OFFERTA TECNICA

La BUSTA "TECNICA" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **FASCICOLO PER VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA** suddiviso in capitoli (uno per ogni criterio di valutazione), ciascuno suddiviso in paragrafi (uno per ogni sub criterio). Ogni paragrafo conterrà le indicazioni/esplicazioni che il concorrente propone ai fini di consentire alla commissione di gara di valutare i singoli aspetti dell'offerta tecnica specificatamente riferita ad ogni singolo sub-criterio nello specifico relativo paragrafo, con riferimento a quanto indicato nei singoli sub criteri di valutazione dall'Azienda appaltante. Sarà possibile allegare quanto esplicitamente eventualmente richiamati/richiesto in ogni sub criterio di valutazione dall'amministrazione, per consentire le verifiche della commissione delle migliori eventualmente offerte dall'appaltatore. Il contenuto dei singoli paragrafi sarà limitato in termini di pagine, numero di righe per pagina e dimensione del carattere, come espresso più avanti nel presente disciplinare.
- b) **TAVOLE GRAFICHE CON MIGLIORIE OFFERTE** (senza limite di numero). Sono elaborati grafici che il concorrente dovrà inserire qualora offra migliorie che riporteranno la distribuzione planimetrica dove saranno installati eventuali materiali/lavorazioni eseguite titolo di migliorie. In questo caso negli elaborati dovrà essere indicata chiaramente e univocamente la consistenza (in funzione delle U.M. impiegate, ovvero ad es.: spaziale o di massa, o la numerosità, ecc.) delle migliorie offerte, indicando nelle tavole grafiche anche il riferimento al codice di elenco prezzi della nuova voce cui si riferisce la parte grafica);
- c) **COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (SENZA PREZZI UNITARI E TOTALI) MIGLIORIE** con le descrizioni e le quantità delle lavorazioni modificate o integrate offerte a titolo di migliorie. Qualora il concorrente non offra lavorazioni modificate e/o materiali a titolo di migliorie differenti da quelli previsti in progetto e tutte le lavorazioni/materiali rimangano solo e unicamente quelli previsti in progetto, trattandosi di documento obbligatorio, dovrà comunque essere caricato un elaborato con la sola copertina avente lo stesso titolo "COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (SENZA PREZZI UNITARI E TOTALI) MIGLIORIE" con riportata nella prima pagina dopo la copertina la dicitura "Nessuno nuovo prezzo offerto per compensare migliorie")
- d) **ELENCO NON ESTIMATIVO (SENZA PREZZI) NUOVI VOCI OFFERTE QUALI MIGLIORIE**. In questo elaborato sono riportate le descrizioni estese e le unità di misura (ma non i prezzi unitari) delle eventuali lavorazioni modificate per inserire le migliorie offerte. Qualora il concorrente non offra lavorazioni e/o materiali diversi da quelli previsti in progetto a titolo di migliorie, e tutte le lavorazioni rimangano solo e unicamente quelle previste in progetto, trattandosi di documento obbligatorio, dovrà comunque essere caricato un elaborato con la sola copertina avente lo stesso titolo e contenente la dicitura "Nessuno nuovo prezzo offerto per opere di migliorie")

Il fascicolo indicato alla precedente lettera a) conterrà in ciascun paragrafo relativo allo specifico sub-criterio tutti gli elementi esplicativi che il concorrente riterrà opportuno indicare, rispettando i limiti di numeri di pagine, tipo e dimensione dei caratteri e righe per pagina indicati nella tabella dei criteri di valutazione, per la migliore evidenziazione della proposta tecnico-organizzativa e/o qualitativa di materiali e lavorazioni offerte a titolo di migliorie illustrando, con riferimento a quanto richiesto in ogni specifico paragrafo relativo ad un sub-criterio di valutazione, le specifiche informazioni oggetto di valutazione di quello specifico sub-criterio (e non di altri sub-criteri) fornendo le necessarie informazioni in merito a quanto la commissione di gara sarà chiamata a valutare come indicato nei sub criteri indicati i seguito nel presente disciplinare. A detto fascicolo, oltre agli elaborati grafici e alle schede tecniche eventualmente espressamente consentite sulla base di quanto

indicato negli stessi criteri di valutazione, non potrà essere allegato alcun altro documento. In ogni caso detti documenti non richiesti, qualora inseriti nella busta dell'offerta, non saranno né consultati né utilizzati dalla commissione di gara ai fini della valutazione.

Così pure, al fine di unificare la quantità di informazioni che ogni concorrente potrà inserire per ogni sub criterio di valutazione, la commissione non leggerà e non considererà ai fini della valutazione, quanto contenuto in righe e pagine eccedenti quelle massime indicate per ogni sub criterio. Qualora il concorrente utilizzi nel fascicolo caratteri più piccoli rispetto a quelli consentiti e indicati nei criteri di valutazione, la commissione valuterà solo le informazioni contenute nelle righe di ogni pagina fino a quella che consentirà di raggiungere il numero di caratteri che si avrebbero in una pagina con la dimensione minima del carattere da usarsi e specificato nei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare,

- a) Ai sensi dell'art. 108 comma 11 *“In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”*.
- b) le eventuali migliorie offerte dall'appaltatore costituiranno parte integrante del corpo delle opere da realizzare e dovranno avere oneri (diretti e indiretti, compresi quelli della sicurezza) completamente ricompresi nell'importo offerto dallo stesso concorrente per la realizzazione delle opere, senza aggravio alcuno per la stazione appaltante o allungamento dei tempi di realizzazione delle opere rispetto ai tempi previsti in progetto (questi ultimi eventualmente ridotti della percentuale offerta dal concorrente come ribasso sui tempi di esecuzione in sede di gara).
- b) per oneri diretti si intendono quelli relativi al costo di realizzazione delle migliorie, ovvero al valore dei materiali e delle lavorazioni necessarie, degli apprestamenti anche per la sicurezza necessari per la realizzazione della miglioria proposta;
- c) per oneri indiretti si intendono quelli relativi a eventuali prove preliminari e di collaudo, verifiche preliminari e di collaudo, analisi preliminari e di collaudo, trasporti di beni e attrezzature necessarie fini a piè d'opera, forniture e lavorazioni accessorie, ecc., oneri per eventuali smaltimenti di rifiuti aggiuntivi e relative indennità di conferimento/smaltimento, ecc. necessarie per la realizzazione delle migliorie offerte dall'appaltatore.
- d) Le migliorie offerte dall'appaltatore non dovranno diminuire i livelli di qualità di materiali e opere, l'estetica e la funzionalità dell'opera stessa previsti nel progetto posto a base di gara, né diminuire i livelli di sicurezza generale e antincendio.
- e) Le migliorie su parti impiantistiche (in particolare) dovranno essere compatibili con le parti di impianti esistenti (che è previsto rimangano in essere) sia con gli impianti centralizzati quali ci si dovrà collegare (es. centrali audio, rivelazione fumo, gas medicinali, riscaldamento/condizionamento, linee elettriche e quadri elettrici, ecc.)
- f) Le migliorie offerte dall'appaltatore non dovranno diminuire la durabilità dell'opera né richiedere oneri di manutenzione più elevati rispetto ai materiali/impianti previsti in progetto (es. l'installazione di controsoffitti non completamente ispezionabili, come previsto in progetto, procurerebbe un aumento rilevante dei costi di manutenzione, ecc.).
- g) Qualora qualcuna delle migliorie proposte dal concorrente non sia ritenuta tale, ovvero accettabile dalla commissione valutatrice, detta miglioria non entrerà nel computo delle migliorie ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di valutazione, come specificato nel sub criterio.
- h) Qualora il concorrente non proponga migliorie in relazione ad uno specifico sub-criterio, sarà assegnato un punteggio nullo per quel sub-criterio.
- i) Per quelle migliorie che la commissione di valutazione ritenesse non accettabili, il concorrente appaltatore sarà obbligato ad eseguire le corrispondenti lavorazioni già previste nel progetto esecutivo. Il prezzo unitario di applicazione, per ognuna delle migliorie non accettate sostituita da lavorazioni previste in progetto, sarà comunque quello offerto per la lavorazione/fornitura migliorativa non accettata, in modo che l'importo complessivo offerto dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto non cambi.

j) Non saranno ammesse offerte (anche a titolo di migliororia) condizionate all'esecuzione opere a carico della stazione appaltante o che richiedano da parte di quest'ultima l'esecuzione di opere con l'assunzione di costi al di fuori di quelli specificatamente previsti nell'appalto per rendere l'opera funzionante, completa e collaudabile.

k) Eventuali apparecchiature, materiali, ecc. sostitutivi di quelli previsti in progetto e offerti a titolo di migliororia dovranno avere garanzia di durata non inferiore a quella prevista per legge e nel progetto posto a base di gara.

Il Concorrente, nei fascicoli esplicativi a supporto dell'offerta tecnica, dovrà chiaramente evidenziare i benefici che le migliorie offerte consentiranno di conseguire, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti da a) a k).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta di gara dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate in altra parte del presente disciplinare.

Si precisa che, a pena esclusione, nella documentazione dell'offerta e negli altri documenti ricompresi nella busta dell'offerta tecnica e amministrativa, non dovranno essere inseriti riferimenti alcuni, anche parziali, ai costi – prezzi offerti o al ribasso sui tempi offerti dal concorrente stesso.

16. OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e del tempo di realizzazione delle opere, predisposta preferibilmente secondo il Modello 4 al presente disciplinare di gara contenente i seguenti elementi:

1) MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il modulo offerta conterrà:

a) Spazio per l'indicazione del prezzo complessivo offerto (da esprimersi in cifre e in lettere) dedotto dall'elaborato “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente.

b) Spazio per l'indicazione del relativo ribasso percentuale (questo da esprimersi in cifre e in lettere) calcolato sull'importo soggetto a ribasso di gara (al netto di oneri della sicurezza e costo della manodopera predeterminati dalla stazione appaltante)

c) Spazio per l'indicazione del ribasso percentuale sul tempo complessivo di realizzazione delle opere (da esprimersi in cifre e in lettere). Il ribasso sul tempo complessivo dei lavori non potrà superare il 20% di quello indicato dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale di Appalto. Qualora il concorrente offra più del 20% di ribasso sui tempi di esecuzione, verrà comunque considerato come ribasso il valore massimo del 20%

d) Spazio per l'indicazione obbligatoria (a pena di esclusione) dei “costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ai sensi dell'Art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 (si precisa che detti costi sono quelli propri dell'Azienda concorrente e non hanno nulla a che vedere con i costi della sicurezza e della manodopera specifici dell'appalto e dichiarati dall'Azienda appaltante). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

e) Dichiarazioni a firma del legale rappresentante del Concorrente:

I. di impegno all'esecuzione delle opere secondo la consistenza e qualità indicata nel Progetto Esecutivo così come integrato dall'offerta Tecnica presentata in sede di gara. Si ricorda che trattandosi di offerta a corpo, le quantità indicate nel computo metrico non avranno alcun valore contrattuale, rimanendo impegnato l'appaltatore a realizzare l'opera come previsto in progetto, realizzando anche tutte le migliorie eventualmente offerte con le consistenze che saranno indicate negli elaborati grafici aggiuntivi predisposti dall'appaltatore e allegati all'offerta tecnica.

II. Di accettare che, qualora la stazione appaltante - a seguito delle verifiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori, richieda la sostituzione di talune migliorie offerte dall'appaltatore ritenute non realizzabili a seguito dell'approfondito esame tecnico della Direzione dei Lavori – la realizzazione delle relative lavorazioni / forniture previste nel progetto esecutivo, applicando a dette lavorazioni sostitutive ai fini della compensazione gli stessi prezzi offerti per la migliororia non accettata.

2) **L'ELABORATO** denominato "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", compilato in ogni sua parte con l'indicazione dei prezzi unitari offerti per ogni singola lavorazione dall'appaltatore, con indicate le eventuali quantità offerte dal concorrente, con anche riportati gli eventuali nuovi prezzi di lavorazioni /forniture offerte e titolo di miglioria, ciascuno con indicata l'unità di misura, la relativa quantità, il prezzo unitario offerto e il conseguente prezzo totale.

3) **ELENCO ESTIMATIVO NUOVI PREZZI OFFERTI A TITOLO DI MIGLIORIA**, avente la stessa conformazione in termini di colonne e relativi contenuti nell'Elenco prezzi Unitari del progetto esecutivo, con riportate le sole (eventuali, qualora offerte) nuove voci di elenco prezzi relative e lavorazioni / forniture offerte a titolo di miglioria dall'appaltatore. Per ogni voce dovrà essere riportato lo stesso codice, descrizione e unità di misura già indicati nell'elaborato non estimativo allegato all'Offerta tecnica di gara, ed in più il prezzo unitario relativo AL LORDO DEL RIBASSO DI GARA OFFERTO. Il Prezzo Unitario offerto per ogni nuovo prezzo relativo a migliorie, sarà riportato (con lo stesso codice, descrizione sintetica, unità di misura e col prezzo effettivo offerto) nell'elaborato "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Qualora il concorrente non offra migliorie su materiali o lavorazioni o solo migliorie comunque compensabili (secondo le indicazioni del concorrente stesso) con i prezzi presenti nell'elenco posto a base di gara, il concorrente dovrà esplicitare tale evenienza e indicare la relativa quantità nella apposita voce già presente nella "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Dovrà comunque essere caricato l'elaborato "ELENCO ESTIMATIVO NUOVI PREZZI OFFERTI A TITOLO DI MIGLIORIA" costituito dalla copertina e avente nella prima pagina successiva alla copertina la dicitura "Nessuno nuovo prezzo offerto per migliorie".

4) **Elaborato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AGGIORNATO COMPLETO** con inserite, oltre alle voci di progetto rimaste immoificate, anche le nuove voci e con le relative quantità offerte dal concorrente e decurtate le voci di lavorazioni o parti di esse non più da eseguire perché sostituite da nuove voci offerte a titolo di miglioria.

5) **Elaborato da denominarsi "ANALISI NUOVI PREZZI OFFERTI"** con riportate le Analisi delle SOLE eventuali nuove voci di elenco prezzi di lavorazioni e/o materiali offerti a titolo di miglioria dal concorrente. Nella costruzione delle nuove analisi dovranno essere utilizzati i prezzi elementari di manodopera, noli, trasporti, ecc. presenti nell'elenco prezzi posto a base di gara, oltre ai prezzi di nuovi materiali non presenti in detto elenco prezzi. I prezzi dei nuovi materiali dovranno essere (se e per quanto possibile) desunti da listini ufficiali, ovvero, in carenza, da listini di fornitori. Al prezzo totale di materiali, noli e manodopera sarà applicato il 15% di spese generali e il 10% di utili d'impresa. Al prezzo così formato (prezzo lordo da riportare nell'Elenco estimativo nuovi prezzi offerti a titolo di miglioria) sarà dedotto il ribasso offerto in sede di gara (prezzo da riportare nell'elaborato "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto"). Nel caso di utilizzo di prezzi UNITARI desunti da listini, il concorrente dovrà chiaramente indicare il listino dal quale detti prezzi sono stati desunti.

Qualora il concorrente non offra migliorie, ovvero le migliorie offerte sono ritenuti compensabili dall'appaltatore con i prezzi presenti nell'elenco prezzi di progetto posto a base di gara, dovrà comunque essere caricato l'elaborato "ANALISI NUOVI PREZZI OFFERTI" che in tal caso sarà costituito dalla sola copertina e dalla dicitura da riportare in pagina successiva: "Nessun nuovo prezzo offerto per opere di miglioria".

L'offerta economica e tutti gli allegati saranno sottoscritti digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara dalla Stazione appaltante, ovvero offerte condizionate.

Le percentuali di ribasso saranno prese in considerazione fino alla terza cifra decimale, le cifre successive verranno eliminate arrotondando algebricamente alla terza cifra decimale.

Qualora i valori di prezzo complessivo offerto e del relativo ribasso % indicati nel modello OFFERTA PREZZI dal concorrente risultassero discordanti, prevarrà il valore del ribasso % offerto; inoltre, in caso di discordanza fra il valore del ribasso % espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Per il ribasso % sui tempi di esecuzione, qualora il concorrente indicasse un ribasso superiore al massimo consentito stabilito nel presente disciplinare, il valore di detto ribasso sarà comunque ricondotto al valore massimo ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e ai fini contrattuali. In caso di discordanza fra il valore del ribasso % sui tempi di esecuzione espresso in cifre e quello espresso in lettere, varrà il valore espresso in lettere.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data ultima prevista per la presentazione.

Resta inteso che l'Appaltatore fornirà tutto quanto previsto nell'offerta prodotta in fase di gara, senza pretendere alcun ulteriore specifico compenso.

RESTA INTESO CHE:

- I prezzi posti a base di gara si intendono al netto di IVA, l'importo complessivo offerto sul quale sarà calcolato a cura del concorrente il corrispondente ribasso offerto, si intende valutato sugli importi dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del costo complessivo della manodopera calcolati dal progettista e indicati nel capitolato speciale di appalto, oneri e costi che non sono soggetti a ribasso d'asta.
- L'offerta economica formulata dovrà essere omnicomprensiva di tutti i costi necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- L'offerta economica e la documentazione tecnica devono essere scritte in lingua italiana.
- L'esclusione dalla gara avverrà qualora si riscontrino una o più delle le carenze espressamente previste dal vigente codice sugli appalti (D. Lgs 36/2023) quali cause di esclusione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del D. Lgs 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 (<i>ottanta</i>)
Offerta economica	15 (<i>quindici</i>)
Offerta tempo di esecuzione	5 (<i>cinque</i>)
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella 1 allegata con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica e/o di una tabella a più valori.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta (si/no) di quanto specificamente richiesto.

Nella Tabella 1, allegata al presente Disciplinare di gara, sono indicati i criteri e sub criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi assegnabili (per ciascun sub criterio e quindi totali del criterio) dalla commissione giudicatrice.

N.B. si ribadisce che:

1) a pena di esclusione, in tutti i documenti del fascicolo, capitoli da 1 a 3 di cui sopra, **non dovranno essere riportati riferimenti economici anche parziali all'offerta o comunque informazioni che possano rendere chiaramente ricavabile l'importo dell'offerta economica stessa o di parte di essa (es. computi metrici estimativi, valori economici di apparecchiature, attrezzature, manodopera, ecc.).**

2) Le informazioni contenute in pagine e/o righe e/o elaborati eccedenti quelli espressamente indicati in ciascun criterio/sub criterio per ogni specifico fascicolo, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nel conteggio

delle pagine sono escluse le copertine nelle quali però potranno essere indicati solo i titoli delle relazioni, gli estremi del concorrente, numero di pagine, logo e nominativi dei concorrenti.

3) Le pagine in formato A4 dovranno avere l'orientamento verticale.

4) Qualora venga utilizzato dall'appaltatore un carattere di dimensione inferiore a ARIAL 12, la commissione valuterà solo le informazioni contenute al massimo in complessivi 85 (caratteri e spazi) per riga, per max 20 righe (ovvero al max 1700 caratteri, comprensivi degli spazi fra parole, per pagina).

5) Non vanno computati nel conto delle pagine max dei fascicoli: le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegata alla relazione; I fogli del fascicolo dovranno essere rilegati/pinzati (eccettuate le tavole grafiche di progetti e simili).

6) Non saranno considerate offerte migliorative, e non saranno accettate comportando l'attribuzione di un punteggio nullo nel relativo sub criterio, quelle miglorie per la cui realizzazione e/o per la loro funzionalità l'Azienda appaltante debba sostenere costi per predisposizioni e/o lavorazioni aggiuntive, ovvero il cui costo per la piena realizzazione e funzionalità non sia completamente compensata nel prezzo complessivo offerto dal concorrente in sede di gara per l'esecuzione dell'appalto. Non saranno inoltre accettate eventuali miglorie proposte dal concorrente che siano incompatibili con l'impiantistica esistente e/o non che non siano rispondenti alle vigenti normative e/o che comportino per l'Azienda appaltante una notevole complicazione nella gestione e maggiori costi manutentivi rispetto alla soluzione prevista in progetto. Ai sensi dell'art. 108 comma 11, trattandosi di appalto di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante non attribuirà alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri qualitativi.

A ciascun singolo elemento di valutazione discrezionale (D) è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo quanto riportato nelle Linee-Guida n. 2 ANAC, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016, che si ritiene necessario applicare come riferimento per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in attesa di eventuali nuovi criteri specifici definiti dal legislatore in attuazione del D. Lgs 36/2023.

Nel confronto a coppie, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente con tutte le altre indicando, per ciascun confronto, quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe:

	B	C	D	E	N
A						
B						
C						
D						
E						
.....						
N						

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano linearmente gli altri coefficienti di conseguenza.

AI sensi della più recente giurisprudenza, i componenti la commissione tecnica dovranno compilare ciascuno le proprie tabelle comparative per ogni subcriterio di valutazione discrezionale. Non è ammessa la compilazione di una tabella comparativa unica per subcriterio che scaturisca da un giudizio valutativo “medio” anche se conseguente a discussione fra i componenti la commissione valutativa.

Qualora il numero di concorrenti ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica sia inferiore a tre, in luogo del confronto a coppie si applicherà il seguente criterio:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Il coefficiente medio dei valori attribuiti dai commissari per lo specifico sub criterio, sarà moltiplicato per il punteggio massimo discrezionale del sub criterio stesso al fine di ottenere il punteggio da assegnare al concorrente sempre per il medesimo sub criterio

Il coefficiente variabile da zero ad uno sarà attribuito dai commissari in funzione del livello di specifica rispondenza/qualità/soddisfazione del contenuto da valutare con riferimento alla seguente tabella:

- Giudizio: Ottimo	-Coefficiente 1,00
- Giudizio: Buono	-Coefficiente 0,80
- Giudizio: Soddisfacente	-Coefficiente 0,70
- Giudizio: Sufficiente	-Coefficiente 0,60
- Giudizio: lievemente Inadeguato/insufficiente	-Coefficiente 0,5
- Giudizio: gravemente Inadeguato/insufficiente	-Coefficiente 0,2

I commissari potranno attribuire anche livelli intermedi ai suddetti coefficienti di riferimento.

Criteri Quantitativi

Per l’attribuzione dei punteggi dei subcriteri da valutarsi quantitativamente (Q) si procederà nel modo seguente: A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito, a seconda dei casi, un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei valori indicati nel sub criterio stesso ovvero un valore univoco da ricavarsi fra quelli riportati, ovvero la somma o il prodotto di più valori qualora richiesto dal criterio stesso.

Criteri Tabellari

Per l’attribuzione dei punteggi dei subcriteri da valutarsi tabellarmente (T) si procederà nel modo seguente: Il punteggio tabellare da assegnare sarà unicamente quello identificato dalla colonna “T” della tabella (ovvero il punteggio 0, trattandosi di criteri di tipo si/no). Il relativo punteggio è pertanto assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza, ricorrenza della condizione indicata o assenza (nel qual caso il punteggio da assegnarsi è zero) nell’offerta dell’elemento richiesto.

17.2 Metodo per il calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica (PTEC-i)

Punteggio totale relativo a criteri di tipo discrezionale (D)

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari per tutti i subcriteri, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totali secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio totale per i criteri di tipo Discrezionale/qualitativo (D) sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$PD-i = Ca-i \times Pa + Cb-i \times Pb + \dots + Cj-i \times Pj$$

dove

PD-i = punteggio totale relativo ai criteri discrezionali (D) attribuito al concorrente i;

Ca-i = coefficiente subcriterio di valutazione discrezionale a, del concorrente i;

Cb-i = coefficiente subcriterio di valutazione discrezionale b, del concorrente i;

.....

Cn-i = coefficiente subcriterio di valutazione discrezionale n, del concorrente i;

Pa = peso subcriterio di valutazione discrezionale a;

Pb = peso subcriterio di valutazione discrezionale b;

.....

Pj = peso subcriterio di valutazione discrezionale j.

Punteggio totale relativo a criteri di tipo quantitativo Q

il punteggio totale PQ-i attribuito al concorrente i-esimo per gli m subcriteri di tipo quantitativo:

$$PQ-i = PQ1-i + PQ2-i + \dots + PQm-i$$

Punteggio totale relativo a criteri di tipo Tabellare T

il punteggio totale PT-i attribuito al concorrente i-esimo per gli n subcriteri di tipo tabellare:

$$PT-i = PT1-i + PT2-i + \dots + PTn-i$$

Punteggio Totale Tecnico non riparametrato (Ptec-nr-i)

Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica al singolo concorrente i-esimo sarà ottenuta come somma dei punteggi totali attribuiti al concorrente medesimo per i singoli criteri Discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T):

$$P_{tec-nr-i} = P_i + PQ_i + PT_i$$

Soglia di sbarramento ed esclusione

Saranno automaticamente esclusi dalla gara i concorrenti la cui offerta tecnica **non avrà conseguito** (prima della riparametrazione prevista) **un punteggio complessivo $P_{tec-nr-i}$ almeno pari alla soglia di 35 punti.**

RIPARAMETRAZIONI

Prima riparametrazione per subcriterio.

La c.d. "prima riparametrazione" si applicherà:

- 1) ai subcriteri di natura qualitativa (D) per i quali nessun concorrente abbia conseguito il valore massimo attribuibile.
- 2) AI SOLI SUBCRITERI DI NATURA QUANTITATIVA (Q) LA CUI FORMULA NON CONSENTA LA DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO. Qualora con la formula (analitica o tabellare) sia possibile assegnare il massimo del valore previsto per il subcriterio, detto sub criterio non sarà oggetto della prima riparametrazione, anche se a nessun concorrente è stato assegnato, per detto subcriterio, il valore massimo. _

La prima riparametrazione non si applica ai subcriteri di tipo Tabellare (T).

La prima riparametrazione per sub criterio, quando ricorrano i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), sarà effettuata assegnando al/ai concorrente/i che ha ottenuto il punteggio più alto in quel sub criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e assegnando agli altri concorrenti, per lo stesso subcriterio, un punteggio linearmente proporzionale inferiore al massimo.

Seconda riparametrazione

Come indicato dalle linee guida 2 dell'ANAC (vers. 2018), non si procederà alla seconda riparametrazione in quanto: "Non è

opportuno procedere, invece, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica. In sostanza, mentre è opportuno che per ciascun criterio di valutazione - di cui si compone la parte tecnica - il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo, così come avviene per i criteri quantitativi, inclusa la componente economica, ciò non è necessario per il complesso dell'offerta tecnica, dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre".

Il Punteggio totale finale attribuito per l'Offerta Tecnica al concorrente I-esimo (P_{TEC-i}) sarà quindi il punteggio conseguito dal concorrente a seguito della prima riparametrazione.

18. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL RIBASSO OFFERTO SUL PREZZO A BASE DI GARA

Quanto all'offerta economica relativa al ribasso offerto sul prezzo a base di gara (al netto degli oneri della Sicurezza e della manodopera) è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione non lineare di seguito riportata:**

$$CE-i = (R-i / R_{max})^n$$

dove:

$CE-i$ = coefficiente per l'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;

$R-i$ = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

n = coefficiente esponenziale posto pari a $n=0.5$

Il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo per l'offerta economica sarà dato da:

$$P_{E-i} = CE-i * P_{E_{max}}$$

Essendo:

P_{E-i} - il punteggio attribuito per l'offerta economica al concorrente i-esimo

$P_{E_{max}}$ - il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica (15 punti)

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA RELATIVA AL TEMPO DI ESECUZIONE

Quanto all'offerta economica relativa al ribasso offerto sul tempo di esecuzione delle opere è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare di seguito riportata:**

$$CT-i = (RT-i / RT_{max})$$

dove:

$CT-i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta sul tempo di esecuzione;

$RT-i$ = ribasso percentuale sul tempo di esecuzione offerto dal concorrente i-esimo;

RT_{max} = massimo ribasso percentuale sul tempo di esecuzione offerto dai concorrenti.

Nel caso di offerta di ribasso (RT_i) sui tempi maggiore del 20% sarà attribuito al concorrente che l'ha proposto il valore massimo non superabile del 20%

Il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo per l'offerta economica sarà dato da:

$$P_{T-i} = CT-i * P_{T_{max}}$$

Essendo:

P_{T-i} - il punteggio attribuito per l'offerta tempo al concorrente i-esimo

$P_{T_{max}}$ - il punteggio massimo attribuibile per l'offerta tempo (5 punti)

SI PRECISA CHE NON SI PROCEDERA' AL CALCOLO AUTOMATICO DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALL'OFFERTA ECONOMICA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA NON ESSENDO PREVISTA LA FORMULA DA UTILIZZARE.

Punteggio totale complessivo (P_{TOT-i}) da assegnare al concorrente per l'offerta di gara

Il punteggio totale complessivo attribuito al concorrente per l'offerta di gara, sulla base del quale sarà stilata la graduatoria e individuato l'aggiudicatario, sarà ottenuto come somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica a seguito della prima riparametrazione (P_{TEC-i}), per l'offerta economica ($PE-i$) e per l'offerta tempo ($PT-i$):

$$P_{TOT-i} = P_{TEC-i} + PE-i + PT-i$$

L'aggiudicatario dell'appalto, fatte salve le verifiche di legge e l'eventuale verifica di congruità dell'offerta, risulterà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio P_{TOT-i} più elevato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione ha luogo il giorno **16/05/2024, alle ore 09:30**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il presente Disciplinare di gara, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa e maggiore snellezza e rapidità nella conduzione della procedura, deroga al richiamato "Bando 1/2023" la conduzione delle sedute virtuali per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, che vengono condotte dal RUP/seggio di gara e non dalla commissione giudicatrice, trattandosi di mere operazioni informatiche da svolgere interamente sulla piattaforma telematica di "SardegnaCat" delle quali è garantita la tracciabilità sul sistema medesimo.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del committente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale.

21. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, trasmettendo gli atti alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento tecnica e li comunica al seggio di gara o al RUP.

Il seggio di gara procederà all'inserimento dei punteggi tecnici, attribuiti ai concorrenti dalla commissione, nella piattaforma telematica di SardegnaCAT.

Il seggio di gara attiverà, mediante la funzionalità prevista dalla piattaforma, il calcolo per la riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.

Il seggio di gara procederà quindi, in seduta telematica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica, trasmettendo la stessa alla commissione per la relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito della valutazione delle offerte economiche il seggio di gara procederà, attraverso la piattaforma telematica, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio complessivo) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante esperimento di migliororia dell'offerta tramite la funzionalità "Rilancio" della piattaforma telematica di SardegnaCAT. In caso di ulteriore parità di prezzo si procederà al sorteggio con le modalità che saranno comunicate ai concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria e la comunica al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.aousassari.it/documenti/11_578_20220125124144.pdf

<https://www.aousassari.it/index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=4119&csn=Primo+piano&na=1&n=10>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione o comunque raccolti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Sassari, Viale San Pietro n. 10, nella persona del suo legale rappresentante.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@pec.aou.ss.it.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto indetta, ai sensi della normativa vigente. In particolare, i dati saranno trattati per le verifiche di idoneità richieste per la partecipazione alla procedura in epigrafe;
- (se aggiudicatario) sottoscrizione del contratto e gestione amministrativa e operativa del contratto stesso;
- adempimento di obblighi normativi relativi alla partecipazione alla procedura di affidamento ed eventuale gestione del contratto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento 679/2016) e relativi agli adempimenti degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali. Tali dati vengono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. c, in adempimento delle prescrizioni normative previste per le procedure ad evidenza pubblica.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti prevalentemente elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza, proporzionalità, necessità e trasparenza.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di affidamento richiamata in oggetto e, nel caso in cui risulti aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto e la gestione della fase esecutiva dello stesso.

Il mancato conferimento dei dati e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa compromette il regolare svolgimento delle attività inerenti la suddetta procedura di affidamento e di conseguenza dell'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di dati personali di terze parti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari presuppone l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti di tali soggetti interessati da parte del soggetto che conferisce i dati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali, raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, alle società di revisione ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge o disposizioni regionali.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, qualora previsto dalla documentazione di gara, sulla base di obblighi di legge.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente, almeno per tutta la durata del contratto.

Diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sono comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che è applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Le richieste relative all'esercizio delle suddette facoltà, devono essere riportate, in prima istanza, attraverso i medesimi canali utilizzati originariamente per trasmettere i propri dati personali; in seconda istanza le suddette segnalazioni potranno essere inviate alla casella dpo@pec.aou.ss.it.

Il Direttore della Struttura

(Ing. Alberto Giordano)

F.to